



Roma, 26.11.2021

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202100011790/AG
Oggetto: Green Pass bis: L. 126/2021 di conversione del D.L. D.L. 127/2021

Circolare n. 13351

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Convertito in legge il D.L. 107/2021 (decreto Green Pass bis)

Riferimenti: LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. (G.U. Serie Generale n. 277 del 20-11-2021)

E' stato convertito in legge il D.L. 127/2021 che ha introdotto l'obbligo per i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 quale condizione per l'accesso agli ambienti in cui si svolge l'attività lavorativa (cfr. circolare federale n. [13229 del 1.10.2021](#)).

Tra le modifiche, introdotte in sede conversione e in vigore dal 21 novembre u.s., si evidenziano le seguenti con l'indicazione degli articoli a cui si riferiscono.

Art. 1 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e art. 3 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

È stato precisato che le disposizioni in materia di impiego di certificazioni verdi COVID-19, sia in ambito lavorativo pubblico (art. 1, commi 1 e 2) che privato (art. 3, commi 1 e 2), non si applicano ai **sogetti esentati dalla somministrazione del vaccino** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Inoltre, è stato previsto che, **per**

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possano consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità.

La consegna (spontanea) della certificazione verde da parte dei lavoratori al **Titolare del trattamento** comporta per l'organizzazione l'obbligo di adottare una serie di misure tecniche e organizzative allo scopo di proteggere la riservatezza dei lavoratori. Il Titolare del trattamento dovrà, pertanto, individuare una politica capace di garantire l'integrità e la **privacy** delle informazioni sin dalla fase di ricezione della certificazione.

La necessità di rafforzare le misure tecniche a tal fine predisposte è stata ribadita anche **dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali** che, con [segnalazione del 11.11.2021](#), ha dichiarato l'importanza di attuare misure di sicurezza informatiche idonee a prevenire il rischio informatico.

Si fa riferimento alla digitalizzazione della fase di consegna e conservazione da parte dell'organizzazione, anche se nulla osta alla consegna cartacea della certificazione. In tal ultima ipotesi, il Titolare dovrà garantire che la fase di consegna e conservazione siano adeguatamente protette con l'adozione di misure idonee (locali aziendali ad hoc e archivi dotati di serratura).

L'attuazione da parte del Titolare di misure tecniche pesa maggiormente sul Titolare qualora, invece, il canale di ricezione e conservazione della certificazione siano digitali. L'azione predisposta, allora, dovrà integrare le misure già all'occorrenza adottate in fase di adeguamento al **GDPR** soprattutto dal punto di vista informatico. La consegna e la ricezione della certificazione verde dovranno, pertanto, essere parametrare da una politica che tenga conto del livello di sicurezza informatica attuata (e da attuare) e alla corretta individuazione dei soggetti tenuti alla ricezione.

Rientrano nelle **misure di sicurezza** sia le misure tecniche sia quelle organizzative di cui all'art. 32 del GDPR. Le prime riguardano l'infrastruttura aziendale e fanno riferimento alle politiche di sicurezza adottate affinché il flusso di informazioni sia protetto da eventuali violazioni informatiche che lederebbero la privacy dei lavoratori. Le seconde, invece, riguardano la corretta mappatura dei soggetti che partecipano al trattamento. In particolare, è consigliabile rafforzare la nomina del delegato, figura già prevista dal D.L. 52/2021, come modificato dal D.L. 127/2021 (cfr circolare federale n. 13265 del 19.10.2021).

Si tratta della nomina a designato al trattamento di cui agli **artt. 29 GDPR e 2 quaterdecies Codice Privacy**, che dovrà riportare le azioni da intraprendere e le politiche da rispettare sia nella fase di ricezione che in quella di conservazione.

La nomina a delegati alla ricezione dovrà, pertanto, riportare istruzioni chiare e precise per i soggetti autorizzati al ricevimento delle certificazioni verdi.

L'insieme di misure adottate dovrà essere poi riportato nel modello privacy aziendale coinvolgendo il **DPO** o in assenza il **Privacy Officer**.

Tra le misure da attuare anche l'aggiornamento del registro dei trattamenti ex art. 30 del GDPR, nello stesso andrà indicato il periodo di conservazione che coinciderà con la durata della situazione d'emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021).

Inoltre, il **titolare del trattamento**, all'atto di **ricezione della certificazione**, è tenuto a fornire al lavoratore **adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR**.

Per quanto attiene la base giuridica, la stessa si rinviene nell'adempimento ad un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR) di cui all'articolo 9-quinquies (per il settore pubblico) e all'articolo 9-septies (per il settore privato) del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 127/2021 che impongono l'obbligo di verifica del Green Pass.

L'Autorità Garante, nel provvedimento succitato, ha osservato che la base giuridica del trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro non può essere rappresentata dal consenso, e il fatto che il lavoratore consegni, su proprio impulso, la certificazione verde non può essere considerato un consenso implicito.

Tale evenienza solleva, per altro, il Titolare del trattamento da una serie di adempimenti ulteriori che conseguirebbero dalla **raccolta del consenso**. È ormai noto che nei rapporti di lavoro, il consenso rilasciato dal dipendente non può costituire un'idonea legittimazione in virtù dello squilibrio delle parti nel rapporto di lavoro.

Il lavoratore si potrebbe trovare in una situazione di soggezione che invaliderebbe il consenso espresso.

Sempre in tema di verifiche e con specifico riferimento all'impiego delle certificazioni in ambito privato, all'art. 3 è stato inoltre precisato che per i lavoratori in **somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni sull'impiego delle certificazioni in ambito lavorativo compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.**

Art. 3 bis Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

L'art. 3-bis, inserito in sede di conversione, aggiunge l'articolo 9-novies nel D.L. 52/2021. La novella specifica che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal D.L. 52/2021 convertito nella L. 87/2021 per i lavoratori che accedano gli ambienti di lavoro pur non possedendo la certificazione e quindi violando gli obblighi imposti (sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 e i 1500 euro). In tal caso il lavoratore potrà permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.

Art. 4 Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

Come si ricorderà, con l'art. 5 del D.L. 105/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. 127/2021, è stato previsto che, fino al 31 dicembre 2021, tutte le farmacie che eseguono test antigenici rapidi debbano garantire la somministrazione di tali test a prezzi contenuti.

Si rammenta altresì che, in farmacia, sono effettuabili i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, nonché test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM tramite prelievo di sangue capillare. E' vietato il prelievo di sangue venoso.

A seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 420, Legge 178/2020), è stato chiarito in via definitiva che, presso le farmacie, è consentito al farmacista effettuare direttamente tramite pungidito il prelievo di sangue capillare per l'esecuzione di test diagnostici.

In proposito, **si richiama l'attenzione sull'importanza di osservare scrupolosamente le procedure operative per la corretta esecuzione** dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM tramite prelievo di sangue capillare **al fine di garantire il più elevato livello di appropriatezza.**

In sede di conversione è stato disposto che **l'applicazione del prezzo calmierato** debba essere assicurata **anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigeni SARSCoV-2.

Inoltre, al comma 9-quinquies, è stato precisato che il Commissario straordinario, al fine del **ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie** dall'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi (per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione), provvede al trasferimento delle risorse appositamente stanziare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

Art. 4 bis Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

L'articolo 4 bis, introdotto in sede di conversione, dispone che, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Tali campagne sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

* * *

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)